

**DECISIONE 1419/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 25 maggio 1999

riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che nel corso di tutta la sua storia l'Europa è stata e resta tuttora un polo di sviluppo culturale eccezionalmente ricco e molto variegato e che l'urbanesimo ha svolto una funzione di rilievo nella formazione e nella diffusione delle culture europee;

(2) considerando che l'articolo 151 del trattato attribuisce competenze in materia culturale alla Comunità europea; che tutte le azioni d'incentivazione effettuate dalla Comunità nel settore culturale dovrebbero essere quindi fondate su questa base giuridica, secondo gli obiettivi ed i mezzi assegnati alla Comunità dal trattato;

(3) considerando che i ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio hanno adottato il 13 giugno 1985 una risoluzione relativa all'organizzazione annuale della manifestazione «Città europea della cultura» <sup>(4)</sup>, il cui scopo principale era di rendere accessibili al pubblico europeo alcuni aspetti culturali della città, della regione o del paese in questione, manifestazione alla quale la Comunità ha apportato il suo sostegno finanziario;

(4) considerando che da uno studio effettuato sui risultati ottenuti dalle città europee della cultura emerge che la manifestazione ha ripercussioni positive per quanto riguarda la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo turistico e culturale e la consapevolezza da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città;

(5) considerando nondimeno che gli effetti positivi non sempre hanno dato luogo a risultati duraturi al di là dell'arco di tempo del progetto stesso e che occorre richiamare l'attenzione degli organi decisionali pubblici delle città prescelte, pur riconoscendone la competenza nello stabilire il contenuto dei rispettivi progetti, sulla necessità di integrare il progetto culturale in un processo dinamico a medio termine;

(6) considerando che questa iniziativa è importante sia per il rafforzamento dell'identità regionale e locale sia per rafforzare l'integrazione europea;

(7) considerando la richiesta rivolta alla Commissione dal Parlamento europeo, nel corso dei dibattiti precedenti il parere del 7 aprile 1995 <sup>(5)</sup> relativo al programma Caleidoscopio istituito con la decisione n. 719/96/CE <sup>(6)</sup>, di presentare un programma specifico sulla Città europea della cultura dopo l'anno 2000, basato sull'articolo 151 del trattato;

(8) considerando che l'importanza e l'impatto della manifestazione «Città della cultura» richiede la creazione di un sistema di designazione a rotazione che assicuri a ogni Stato membro che una delle sue città sarà scelta a intervalli regolari; che, per realizzare un sistema a rotazione previsibile, coerente e trasparente è preferibile una decisione unica che preveda in che ordine gli Stati membri ospiteranno la manifestazione;

<sup>(1)</sup> GU C 362 del 28.11.1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 70.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1998 (GU C 285 del 14.9.1998, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999). Decisione del Consiglio del 10 maggio 1999.

<sup>(4)</sup> GU C 153 del 22.6.1985, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 281.

<sup>(6)</sup> Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20).